



## TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO

### Contenzioso CIVILE

Il Tribunale in composizione Collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Giulia Conte	Presidente
dott. Mario Venditti	Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Bechi	Giudice on.

riunito in camera di consiglio del 4.3.2021, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

sul reclamo iscritto al n. 1876/2020 del N.R.G. proposto da nei confronti di **BANCA SPA**, avverso l'ordinanza emessa in data 9.9.2020;

### FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, xxxxxxxxxxxx conveniva in giudizio la xxxxxxxx spa perché, accertata l'indebita iscrizione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, avvenuta a marzo 2019, ne fosse condannata all'immediata cancellazione, al fine di stigmatizzare il danno in fase di aggravamento.

Premettendo di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con la Banca resistente e negando di aver sottoscritto il documento (fideiussione) esibito in copia dall'istituto di credito, denunciava in ogni caso come quest'ultimo avesse violato la disposizione di cui all'art. 125 co. 3 TUB e all'art. 4 co. 7 del Codice deontologico di protezione dei dati personali e codice di deontologia per i sistemi informativi e segnalato illegittimamente il suo nominativo ancorché il credito fosse inferiore a € 30.000,00 e comunque in assenza di istruttoria.

Si costituiva la resistente, eccependo preliminarmente l'inesistenza dell'avversa procura alle liti e l'inammissibilità dell'istanza per mancata indicazione del *petitum* riferito all'eventuale causa di merito, e chiedendo la reiezione del ricorso per carenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il Giudice di prime cure ha respinto la domanda per difetto di prova sul *periculum*. Nei motivi di reclamo si reiterano in sostanza le domande avanzate nel ricorso originario, contestando le argomentazioni di segno contrario addotte dal giudice decidente.

La Banca si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Acquisita la documentazione necessaria, il Collegio riservava la decisione all'udienza del 4.3.2021, a seguito del deposito di note conclusive.

## **DIRITTO**

Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Tralasciate le questioni preliminari affrontate correttamente dal Giudice di prima istanza - e non richiamate dalla banca resistente - in merito al difetto di procura *ad litem* e all'inammissibilità del ricorso per omessa enunciazione della specifica domanda di merito cui la cautela è strumentale, giova osservare che la sig.ra xxxxxxxx, in sostegno della spiegata richiesta cautelare, ha esposto che il proprio nominativo risulterebbe illegittimamente segnalato presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia - come comprovato dal riscontro della rispettiva visura (all. 1 del ricorso)-, denunciando in via assorbente di non aver mai firmato il documento contenente la fideiussione prestata a garanzia di un finanziamento accesso dal suo ex marito (all. 1 della memoria difensiva e all. 6 della ricorso).

L'istituto di credito, per converso, si è difeso evidenziando la contraddittorietà del contegno assunto dalla ricorrente, che nel 1998 rilasciò la fideiussione generica senza mai revocarla, e nel 2019 si sarebbe addirittura recata presso la banca aderendo alla richiesta di regolarizzare il pagamento del prestito, corrispondendo anche una rata (all. 3 del ricorso).

Ebbene, com'è noto, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza cautelare richiesta, devono sussistere necessariamente e congiuntamente i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In particolare, il primo si concreta in un accertamento deliberativo del diritto cautelando, fondato sulla probabilità della sua esistenza, valutata sulla scorta dell'intero contesto probatorio o indiziario acquisito nell'ambito del procedimento, senza pregiudizio del successivo riesame nel merito. Il secondo, diverso e concorrente, del pregiudizio imminente ed irreparabile inerisce, invece, al riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri della immediatezza e prossimità e che non

consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero cui non sia possibile rimediare nemmeno con un eventuale risarcimento del danno.

Ora, ai fini della verifica della sussistenza, nella specie, del *fumus boni iuris*, è utile premettere come la CRIF s.p.a. (che nel caso concreto interessa in luogo della Centrale Rischi della Banca d'Italia impropriamente richiamata dalla ricorrente), è un gestore privato di dati, utilizzato dagli istituti bancari per conoscere la solvibilità dei soggetti che richiedono di accedere al credito. Trattasi di una società privata che ha finalità sostanzialmente analoghe a quella della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, e cioè quella di fornire un canale informativo agli istituti di credito circa l'affidabilità creditizia dei clienti delle banche e, quindi, di monitorare i rischi collegati all'erogazione del credito, attraverso segnalazioni riguardanti l'andamento dei singoli rapporti con i clienti. I dati che mensilmente vengono comunicati al CRIF sono elaborati e trasmessi in ottemperanza a precise disposizioni di legge. Tale banca dati, a differenza della Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, include lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00, e gli intermediari, diversamente da quanto avviene con la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, non sono obbligati ad effettuare le segnalazioni.

Ciò detto, quanto all'accertamento della verosimile fondatezza della pretesa della ricorrente (vale a dire sotto il profilo del *fumus boni iuris*), deve affermarsi preliminarmente l'assenza di prova della preventiva comunicazione all'interessata, da parte della xxxx, del preavviso di segnalazione in CRIF trattandosi di consumatore persona fisica e non di persona giuridica.

Al riguardo, giova evidenziare che:

- secondo l'art. 125, co. 3 TUB: «*I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma*»;
- l'art. 4.7 Codice Deontologico sistemi Informativi prevede espressamente: «*Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato*»;

Le predette informative risultano essenziali, in quanto esprimono il fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e rispondono all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo.

Pertanto, anche alla luce del dato normativo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba - a pena di illegittimità della segnalazione - preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (cfr. Decisione ABF Roma n. 6087/2015, ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; Tribunale di Firenze n. 2304/2016 e n. 241/2016; Tribunale di Pescara ord. n. 4687/2014; Tribunale di Milano ord. del 29.08.2014).

L'indicazione del credito "a sofferenza" presso i sistemi di informazioni creditizie CRIF è, quindi, illegittima se non preceduta dalla comunicazione circa l'imminente registrazione dei ritardi di pagamento da parte dell'intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato.

Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, infatti, l'Istituto di credito è tenuto a notificare l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati nel registro Crif (cfr. Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003).

Tale preavviso deve essere, peraltro, specifico e puntuale in modo da consentire al cliente, attraverso il tempestivo pagamento del debito, di evitare conseguenze pregiudizievoli.

Qualora l'istituto di credito non abbia provveduto alla suindicata comunicazione o non sia grado di provarne la ricezione da parte del cliente, la segnalazione alla CRIF sarà illegittima e dovrà disporsi la cancellazione (cfr. Tribunale Firenze n. 2304/2016 e Tribunale Paola, ord. del 9.3.2018).

Nella fattispecie si evidenzia che la xxxxx non ha dimostrato in alcun modo di avere trasmesso la comunicazione con il preavviso ex art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario allegata alla comparsa di risposta (all. 2); la stessa, peraltro, anche laddove spedita, sarebbe stata indirizzata verso un luogo in cui la controparte non risiedeva più da almeno quindici anni, come emerge dal suo certificato anagrafico (all. 7 del ricorso).

Non essendovi prova di alcuna comunicazione precedente alla segnalazione CRIF del marzo 2019, la resistente non ha provveduto all'onere di comunicazione normativamente imposto. Dunque, la doglianza della ricorrente, già sotto tale specifico aspetto, appare fondata (e comunque non sfornita di fondamento): e ciò

...arebbe sufficiente a far ritenere integrato il presupposto del *fumus boni iuris* indispensabile per la concessione della tutela cautelare atipica domandata dal ricorrente.

Ma vi è di più.

Il documento sulla base del quale la banca ha provveduto alla segnalazione presso la CRIF è una fideiussione sfornita di ogni crisma di attendibilità.

Anzitutto è stata depositata solo la copia dalla stessa ricorrente (alla quale fu inviata a novembre del 2019, dopo espresse richieste) ai fini del suo disconoscimento, e la Banca non ha prodotto l'originale né ha avanzato istanza di verificaione ex art. 216 c.p.c..

In secondo luogo, tale atto è privo di data certa ed è di enigmatica lettura: la data riportata nell'intestazione è illeggibile, riferendosi apparentemente al mese di novembre del 2010, e la garanzia dovrebbe essere una semplice estensione di una precedente fideiussione prestata dalla xxxxxxlontano 1998 (come sostiene la banca) per un finanziamento che tuttavia è stato erogato al suo ex marito solo nel 2015. Infine, un semplice raffronto tra la firma apposta dalla reclamante sulle procure e quella sulla fideiussione lascia trasparire l'evidente divergenza anche all'occhio inesperto.

La banca si trincerava dietro all'atipicità del contegno assunto dalla xxxxxxxx soprattutto nell'anno 2019, quando avrebbe aderito alla richiesta di ripianamento del prestito, versando anche una rata.

Tuttavia, l'iniziativa della ricorrente di effettuare un primo pagamento non può certo rilevare ai fini di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., ben potendo giustificarsi nella volontà istintiva di ottenere l'immediata cancellazione al Crif, riservando poi di valutare il fondamento della pretesa bancaria nei suoi confronti (come ha fatto, cfr. all.ti 2,4 e 5 del ricorso), per un debito appartenente all'ex coniuge.

L'approssimativa e superficiale condotta assunta dalla banca, pertanto, fa emergere la completa illegittimità della segnalazione del nominativo della xxxxxx lla Crif, per cui ne va disposta la cancellazione, ritenendosi sussistere altresì il *periculum in mora*. E invero, questo Tribunale non ignora che il *periculum* non può essere implicitamente riconosciuto, presupponendo detto elemento il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili a integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma, occorrendo, quindi, una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter

desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale documento legato alla condotta della controparte.

Va rilevato tuttavia che tale *periculum in mora*, in particolar modo laddove sia pregnante la sussistenza del *fumus boni iuris*, è suscettibile di essere valutato in termini di rischio astratto, ossia guardando alle mere ripercussioni gravemente e ingiustamente lesive dell'immagine del soggetto passivo rispetto ai rapporti civili del medesimo, tenuto conto della stigmatizzazione derivante dall'identificazione del soggetto quale cattivo pagatore, nonché della difficoltà derivante dalla stessa nella concessione di future concessioni creditizie e nella possibilità di subire il congelamento dei crediti o la revoca di altri affidamenti bancari (all. 3 del reclamo), oltre al discredito della propria reputazione personale, dell'immagine e dell'onore, quali diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione non soltanto agli imprenditori nel contesto commerciale.

Ritiene allora il Collegio che, mai come nell'ipotesi *de qua*, ove la segnalazione della banca è avvenuta in chiara violazione regolamentare e sulla violazione dell'elementare obbligo di buona fede che impone la salvaguardia della posizione giuridica della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio, sussistano le ragioni per dispensare la parte dal provare specificamente il *periculum in mora* e per ordinare l'immediata cancellazione del nominativo della reclamante nella Centrale dei Rischi Finanziari.

L'ordinanza reclamata va quindi riformata, con accoglimento della domanda principale. La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo.

#### **P.Q.M.**


Visto l'art.669 *terdecies* c.p.c.

- 1)** accoglie il reclamo e, per l'effetto, riforma l'ordinanza impugnata emessa in data 9.9.2020, e ordina alla xxxxxxxx Spa la cancellazione del nominativo di xxxxxxxxxx nella Centrale dei Rischi Finanziari, con efficacia retroattiva;
- 2)** condanna la zzzxxx Spa a rifondere a xxxxxxxxx le spese di lite, che liquida in € 450,00 per esborsi, ed € 5.536,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 4.3.2021.

Il Giudice est.  
Mario Venditti



Il Presidente  
dott.ssa Giulia Conte

